

# Rödl & Partner

## L'APPLICAZIONE DEL DECRETO AREE IDONEE

**Avv. Agata Trivellato**  
Senior Associate

**Avv. Camilla Franceschi**  
Associate

Padova, 19.03.2025



# AGENDA

1 Introduzione: quadro normativo

2 La disciplina delle aree idonee

2.1. D.Lgs. 199/2021

2.2. DL AGRICOLTURA

2.3. Decreto Aree Idonee

3 Gli obblighi e le tempistiche delle Regioni

4 La giurisprudenza amministrativa


5 Panoramica delle discipline attuative regionali

5.1 Le Leggi Regionali Approvate

- Sardegna
- Friuli Venezia Giulia
- Abruzzo

5.2 Le proposte di legge in discussione

- Toscana
- Lombardia
- Puglia
- Calabria



# 1. INTRODUZIONE: QUADRO NORMATIVO

## Costituzione della Repubblica Italiana

ART. 9 – Tutela dell'ambiente

ART. 117 – Ripartizione potestà legislativa  
Stato/Regioni

# 1. INTRODUZIONE: QUADRO NORMATIVO

DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili «Direttiva RED II», successivamente modificata e integrata dalla DIRETTIVA (UE) 2023/2413 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 18 ottobre 2023 «Direttiva RED III»

L'Unione europea ha fissato il **target di riduzione delle emissioni di CO2**

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 («D.LGS. 199/2021) - *Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili* (GU n.285 del 30/11/2021 - Suppl. Ordinario n. 42)

Individua le aree ritenute idonee all'installazione di impianti di energia rinnovabile

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 2024 «Decreto Aree Idonee» (GU n.153 del 2/07/2024) - recante «*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*»

Attuazione dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 199 del 2021

# 1. INTRODUZIONE: QUADRO NORMATIVO

**DECRETO-LEGGE 15 maggio 2024, n. 63 «DL AGRICOLTURA» (GU n.112 del 15/05/2024) - recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale» - Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2024, n. 101 (G.U. n.163 del 13/07/2024)**

Restrizione del perimetro delle aree idonee per il fotovoltaico in aree agricole

## 2. LA DISCIPLINA DELLE AREE IDONEE

### 2.1. D.LGS. 199/2021



Art. 2, comma 1, lett. ggg): «area idonea» area con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative



### Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)

Con uno o più decreti ministeriali sono stabiliti i **principi e criteri omogenei** per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili **tenuto conto delle aree idonee ai sensi del successivo comma 8** (comma 1).

I decreti ministeriali stabiliscono la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome (comma 2).

Nel definire la disciplina inerente alle aree idonee, i decreti ministeriali:

- devono tenere conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio; delle aree agricole e forestali; della qualità dell'aria e dei corpi idrici;
- privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica;
- e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi (comma 3).

### **Art. 20 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili)**

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali, le Regioni **individuano con legge le aree idonee** (comma 4).

Per l'individuazione delle superfici e aree idonee all'installazione degli impianti FER è necessario il rispetto dei principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio, fermo comunque restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo (comma 5).

Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, **non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione** (comma 6).

Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile (comma 7).

Individua le aree da considerarsi idonee all'installazione di impianti FER nelle more dell'individuazione delle aree idonee da parte delle singole Regione (comma 8).


## 2.1. D.LGS. 199/2021

**Le aree che non sono specificamente incluse tra quelle idonee non sono automaticamente inadatte!**

Fino all'adozione del decreto c.d. esecutivo\*, le seguenti aree erano considerate (automaticamente) idonee:

- a) siti ove sono già installati impianti della stessa fonte
- b) aree dei siti oggetto di bonifica
- c) Cave e miniere dismesse
- c-bis) siti e impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
- c-bis1) siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione Aeroportuale
- c-ter) aree c.d. **SOLAR BELT**
- c-quater) aree diverse dalle precedenti che non sono comprese nel perimetro dei beni tutelati (3km per eolico; 500m per FV)

*\*di cui si tratterà nelle slide successive*

- 
- 1) Le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché cave e miniere
  - 2) Le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o Stabilimento
  - 3) Le aree adiacenti alla rete autostradale, entro una distanza di 300 metri

### Vantaggi delle aree idonee:

#### ➤ **SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTALE**

1. Iter accelerato
2. L'Autorità paesaggistica competente emette un parere non vincolante. In mancanza di tale parere entro i termini stabiliti, il procedimento può comunque essere concluso.
3. I termini per le procedure di autorizzazione sono ridotti di un terzo.



## 2.2. DL AGRICOLTURA

Adozione del cosiddetto «DL AGRICOLTURA»

L'art. 5 del DL Agricoltura impone un cambio di paradigma per il FV collocato a terra sulle aree agricole:  
aggiunta del comma 1-bis all'interno dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021

### **AREE NON PIU' IDONEE**

B. Aree dei siti oggetto di bonifica

C. TER – SOLAR BELT

n.1) aree entro i 500 mt da zone industriali, artigianali, commerciali, inclusi i siti di interesse nazionale, cave e miniere (diverse da lett. C.)

C-QUATER. Aree oltre i 500 mt da zone tutelate (paesaggistico/culturale)

**FATTE SALVE LE PROCEDURE  
ABILITATIVE e AUTORIZZATIVE  
(VIA) AVVIATE AL 16.05.2024**

## 2.2. DL AGRICOLTURA

Principali novità del DL Agricoltura:

- **STOP** alla realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici in aree agricole.



Il divieto non si estende alle seguenti categorie:

1. Comunità Energetiche Rinnovabili «CER»;
2. progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC);
3. progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del DL Agricoltura, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

## 2.3. DECRETO AREE IDONEE

### COSA CI ASPETTAVAMO DAL DECRETO AREE IDONEE?

- che tutte le aree "temporaneamente idonee" fossero confermate in modo permanente (compresa la SOLAR BELT)\*.

*\*N.B. La versione iniziale non definitiva del Decreto Aree Idonee che circolava nell'anno 2023 considerava (all'art. 8) come idonee le aree di cui al comma 8 dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021.*

- che i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore del nuovo decreto per gli impianti in aree ammissibili non fossero interessati dal nuovo regolamento.

.....**COSA È SUCCESSO REALMENTE?**



## 2.3. DECRETO AREE IDONEE

### Adozione del cosiddetto «DECRETO AREE IDONEE»

Principali novità del DECRETO AREE IDONEE:

- ampia discrezionalità attribuita alle singole Regioni nell'individuazione delle aree idonee (e non) all'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- assenza di una disciplina transitoria che tuteli gli *iter* procedurali già in corso.



## 2.3. DECRETO AREE IDONEE

### Artt. 1 (Finalità e ambito di applicazione) e 3 (Modalità di conseguimento degli obiettivi)

- 1) il Decreto Aree Idonee stabilisce i principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle Regioni delle superfici e delle aree idonee **e non idonee** all'installazione di impianti a fonti rinnovabili;
- 2) le Regioni, garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali, individuano sul rispettivo territorio:
  - a) **superfici e aree idonee**: ovvero quelle aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti FER;
  - b) **superfici e aree non idonee**: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione degli impianti FER;
  - c) **superfici e aree ordinarie**: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari;
  - d) **aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.**

**N.B. Mentre il comma 4 dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021 stabilisce che le Regioni individuano le aree idonee, il Decreto Aree Idonee ha attribuito alle Regioni il potere di individuare, oltre alle aree idonee, anche le aree non idonee, le aree ordinarie e le aree in cui è vietata l'installazione degli impianti FV su aree agricole.**

## 2.3. DECRETO AREE IDONEE

### Art. 7 (Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee)

**Comma 2** - per l'individuazione delle aree idonee le Regioni tengono conto:

a) della massimizzazione delle aree; delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa\*;

b) della possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;

c) della **possibilità** di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto\*\*.

\*N.B. la lettera a) riprende pedissequamente il contenuto dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021 ciò sta a significare che nulla di innovativo è stato disposto essendo tale disposizione una ripetizione di quanto già previsto.

\*\***N.B.B. la lettera c) è stata sospesa con ordinanza del Consiglio di Stato** (di cui si tratterà *infra*).

### Art. 7 (Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee)


**Comma 3** - sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Le regioni **possono** individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Le regioni **possono** stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri. Per i rifacimenti degli impianti in esercizio non sono applicate le norme previste nel precedente periodo.

# 3. GLI OBBLIGHI E LE TEMPISTICHE DELLE REGIONI

## Scenario *post* DECRETO AREE IDONEE



- Le Regioni entro il 30 dicembre 2024 (180 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Aree Idonee) avrebbero dovuto definire le proprie aree idonee.
- Ad oggi, solo tre Regioni hanno legiferato.
- Le restanti Regioni sono attualmente in mora nell'adozione della propria legge sulle aree idonee.
- Lo Stato potrebbe attivare i poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 41 della Legge n. 234/2012, adottando al posto delle Regioni rimaste inerti i provvedimenti attuativi temporanei.

# 4. LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Tribunale Amministrativo regionale del Lazio - Roma

## Dettaglio fascicolo

NRG 202408721 Sezione 3

Data deposito 08/08/2024 Tipo ricorso ORDINARIO

Oggetto **ANNULLAMENTO DEGLI ARTT. 1, 3 E 7 DEL D.M. 21 GIUGNO 2024** RECANTE DISCIPLINA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SUPERFICI E AREE IDONEE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI-(PNIEC)

*Immagine estratta dal sito <https://www.giustizia-amministrativa.it/ricorsi-tar-roma>*

## 4. LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

### Ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. Quarta, n. 4298 del 14.11.2024

Nelle more della definizione del giudizio pendente avanti il TAR Roma, in sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato ha sospeso in parte il Decreto Aree Idonee.

Più precisamente, viene sospeso l'art. 7, comma 2, lett. c), laddove attribuisce alle Regioni la «possibilità (e non l'obbligo) di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma 8, del D.Lgs. N. 199/2021»:

Sul punto, il Consiglio di Stato ha così rilevato: « [...] *quanto al fumus, la norma in questione appare – al sommario esame proprio di questa fase cautelare – non pienamente conforme all'art. 20, comma 8, del d. lgs. 199/2021, il quale già elenca le aree contemplate come idonee: in tale disciplina di livello primario non sembra possa rinvenirsi spazio per una più restrittiva disciplina regionale [...]*».

# 5. PANORAMICA DELLE DISCIPLINE ATTUATIVE REGIONALI

## 5.1. LE LEGGI REGIONALI APPROVATE

- SARDEGNA
- FRIULI VENEZIA GIULIA
- ABRUZZO

## 5.2. LE PROPOSTE DI LEGGE IN DISCUSSIONE

- TOSCANA
- LOMBARDIA
- PUGLIA
- CALABRIA



## 5. PANORAMICA DELLE DISCIPLINE ATTUATIVE REGIONALI

LE LEGGI REGIONALI  
APPROVATE




- Il Decreto Aree Idonee stabilisce che la Sardegna deve raggiungere, entro il 2030, l'obiettivo di **6,264 MW di potenza installata da impianti FER**.
- Secondo il Report di Legambiente «*Scacco matto alle rinnovabili*», alla fine del 2024 sono stati realizzati solo 812 MW di potenza, **pari al 13% dell'obiettivo finale**
- La stima del Report è che, se proseguirà nel trend negativo registrato nel 2024, la Regione raggiungerà il target con **quasi 21 anni di ritardo**



*HA APPROVATO UNA PROPRIA LEGGE  
AREE IDONEE*

## ANDAMENTO SVILUPPO DELLE RINNOVABILI IN SARDEGNA RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL DECRETO AREE IDONEE (MW)



Elaborazione Legambiente su dati Terna

**DECRETO AREE IDONEE**  
21.6.2024  
Pubblicato in GU il **2.7.2024**

## c.d. «MORATORIA» del 3.7.2024

(Legge regionale sarda n.5, pubblicata nel BURAS il 4.7.2024 recante «*Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali*»)

- ❖ Dette disposizioni di carattere TRANSITORIO (max 18 mesi) al fine di «**scongiurare l'irreversibilità degli impatti sul territorio regionale**» derivanti dagli impianti FER
- ❖ Introduce un **REGIME DI SALVAGUARDIA** comportante il **DIVIETO ASSOLUTO** di realizzare impianti FER in tutte le aree elencate all'art.3 che comprende, di fatto, TUTTO il territorio regionale
- ❖ Il divieto si applica anche alle procedure autorizzative in corso = NO disciplina transitoria
- ❖ Vengono previste solo alcune limitate eccezioni (ad es: impianti che non comportano consumo di suolo, impianti per autoconsumo e CER, impianti agrivoltaici che garantiscono l'intero e permanente utilizzo della superficie agricola utile)

**RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE EX ART.127 COST.**  
della **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** depositato 30.8.2024 e pubblicato in GU il 25.9.2024


## IN SINTESI IL CONTENUTO DEL RICORSO:

Si chiede la declaratoria di illegittimità dell'art.3 della L.R.Sarda n.5/2024 per contrasto con:

- **articolo 117 comma 1 Cost.:** la potestà legislativa delle Regioni deve essere esercitata nel rispetto della disciplina euro-unitaria (Direttiva RED II → obbligo di raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030)
- **articolo 117 comma 3 Cost.:** la materia della «*produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia*» è di competenza concorrente e perciò i principi fondamentali sono disposti dallo Stato che li ha positivizzati nel D.Lgs.199/2021
- leggi costituzionali n.3/2018 e n.3/1948: la moratoria eccede le competenze statutarie della Regione autonoma
- **articoli 3, 41, 97 Cost.:** l'estensione della moratoria anche alle procedure in corso viola i principi di uguaglianza, certezza del diritto, legittimo affidamento, salvaguardia dell'iniziativa economica privata e anche il buon andamento dell'amministrazione pubblica

«*La corposa e dettagliata elencazione dell'art.3 e l'ampilissimo ambito oggetto di sostanziale divieto alla installazione di impianti FER risulta ben più ampio, in senso restrittivo, di quello contemplato dal legislatore statale all'art.20 co.8. (...) **Conseguentemente nel territorio regionale risulta vietata la realizzazione di impianti FER in aree in cui il legislatore statale lo permette***»

«*La previsione di misure di salvaguardia è in contrasto con il quadro normativo statale che non ammette, in maniera chiara, divieti o moratorie di sorta. → commi 6 e 7 dell'art.20 del D.Lgs. 199/2021*



## SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE

N.28 del 14.1.2025

Pubblicata in GU 11.3.2025

Premesso che la legge Sarda n.5/2024 “*afferisce in modo prevalente alla competenza statutaria in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica*” essa, di conseguenza, “**patisce i limiti dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato**”

“*L’impugnato art.3 che introduce il divieto di realizzare impianti FER per 18 mesi (...) viola i principi introdotti dall’art.20 del D.Lgs. 199/2021 quali il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (co.5), il divieto di introduzione di moratorie (co.6) e l’avvio di procedure autorizzative agevolate per l’installazione di impianti FER (co.8).*”

**Le disposizioni regionali impugnate, in definitiva, pur finalizzate alla tutela del paesaggio, nello stabilire il divieto di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili, si pongono in contrasto con la richiamata disciplina statale che, all’art.20 del D.Lgs. 199/2021, reca principi fondamentali che in quanto tali si impongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione di energia.**”



**DICHIARA L’ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ARTICOLO 3 DELLA L.R.SARDA 5/2024**



NEL FRATTEMPO...

## LEGGE REGIONALE SARDA 5.12.2024 N.20

*Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi*

❖ **ARTICOLO 1** «Disposizioni per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti di energia rinnovabile»

- 
- **vieta** la realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree NON idonee individuate negli allegati A,B,C,D,E (**43 pag.\***)
  - **impedisce** di dare corso alle istanze pendenti, anche se antecedenti al 5.12.2024
  - **priva di efficacia i provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi già rilasciati aventi ad oggetto impianti in aree non idonee [→GRAVE PROBLEMA DI TUTELA PER GLI OPERATORI]** (salva solo i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno comportato una «*modificazione irreversibile dei luoghi*»)
  - **elenca le aree idonee nell'allegato F (\*)** precisando che la realizzazione degli impianti FER è comunque vincolata al rispetto dei **requisiti e delle prescrizioni di cui all'allegato G** tra cui, ad esempio, l'obbligo di loro realizzazione a non meno di 1 km dal perimetro dei centri abitati e a non meno di 7 km da beni vincolati D.Lgs. 42/2004, o l'obbligo che gli impianti agrivoltaici siano proposti solo da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali
  - definisce «ordinarie» tutte le altre aree non ricomprese negli allegati
  - **stabilisce che in caso di sovrapposizione l'area deve ritenersi NON idonea**
  - **limita** repowering/revamping

- ❖ **ARTICOLO 3** «*Misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti di produzione di fonti rinnovabili, misure di garanzie di esecuzione e bonifica dei siti degli impianti e disposizioni finali*»

Introduce un complesso, articolato e lungo procedimento che può essere attivato discrezionalmente dai Comuni nel caso di **presentazione di un progetto in area NON idonea** al fine di ottenere una intesa con la Regione. L'istanza è deliberata a maggioranza qualificata dal consiglio comunale ed è preceduta da un dibattito pubblico/consultazione popolare (con metodi da definirsi con DGR). Essa deve essere accompagnata da uno studio di fattibilità e da una relazione generale che motivi la deroga ai divieti «*con particolare riferimento all'utilità pubblica in termini di ricadute socio economiche e di sviluppo locale*». L'Assessorato, entro 90 giorni, convoca i soggetti competenti che devono esprimersi all'unanimità [→GRAVI VIOLAZIONI DEGLI OBIETTIVI E DEI PRINCIPI D.LGS.199/2021 E DELL'ART.20 CO.7 e dell'ART.2 E 3 TU FER (pubblica utilità, indifferibilità, urgenza e DI INTERESSE PREVALENTE)]

- ❖ **ARTICOLO 4:** ABROGA L.R.SARDA 5/2024
- ❖ NON è prevista alcuna disciplina transitoria

## SINTESI ALLEGATO F - AREE IDONEE

- Aree industriali dismesse
- Aree destinate a discariche di rifiuti urbani e speciali
- Siti e gli impianti nella disponibilità delle FSI
- Aree portuali, esclusi i porti turistici, e aree aeroportuali
- Aree di pertinenza delle principali arterie viarie già oggetto di trasformazione
- Aree estrattive con titolo vigente e cessate, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale
- Aree dei siti oggetto di procedimento di bonifica
- Gli specchi acquei degli invasi artificiali del Sistema Idrico Multisetoriale Regionale
- Zone urbanistiche omogenee a destinazione commerciale e logistica
- Aree industriali gestite dai consorzi industriali provinciali, le zone industriali di interesse regionale, nonché i PIP
- Zone urbanistiche omogenee a destinazione specifica per energie rinnovabili

+ **art.1 co.4** per gli impianti FV «*superfici di copertura manufatti edilizi legittimamente realizzati*»



## Allegato A

### AREE NON IDONEE ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI E TERMODINAMICI

Sono aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici, accumuli e impianti termodinamici:

- a) le aree parco e le aree di riserva nazionale, ivi incluse le aree di riserva integrale, le aree di riserva generale orientata, e le aree di protezione di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per le seguenti taglie:
- Piccola taglia, ad esclusione degli impianti che ricadono all'interno delle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. d, della legge n. 394/1991.
  - Media taglia.
  - Grande taglia.
- b) I parchi naturali regionali di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:
- Media taglia.
  - Grande taglia.
- c) Le riserve naturali regionali di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:
- Media taglia.
  - Grande taglia.
- d) I monumenti naturali regionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
  - Media taglia.
  - Grande taglia.
- e) Le aree di rilevante interesse naturalistico e ambientale regionali di cui all'articolo 4 comma 2 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale), per le seguenti taglie:
- Media taglia.
  - Grande taglia.
- f) Le zone umide d'importanza internazionale riconosciute e inserite nell'elenco della Convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, con particolare riferimento agli habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) e del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
  - Media taglia.
  - Grande taglia.
- g) I siti di interesse comunitario (SIC) ovvero zone speciali di conservazione (ZSC) di cui al decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), per le seguenti taglie:
- Piccola taglia, ad esclusione degli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati all'interno del relativo piano di gestione approvato, o risultanti dal si-

stema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o di altri monitoraggi specifici.

- Media taglia.
  - Grande taglia.
- h) Le zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia, ad esclusione degli impianti che non ricadono all'interno di habitat comunitari così come perimetrati all'interno del relativo piano di gestione approvato, o risultanti dal sistema regionale di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario o di altri monitoraggi specifici.
  - Media taglia.
  - Grande taglia.
- i) I siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna (Important Bird Areas: I.B.A.), per le seguenti taglie:
- Media taglia.
  - Grande taglia.
- j) Le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, ovvero aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (09/147/CE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione, quali, a titolo esemplificativo, aree ad elevata sensibilità per la presenza di specie avifaunistiche per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
  - Media taglia.
  - Grande taglia.
- k) Le aree ad elevata sensibilità per la presenza di chiroterofauna di cui alle direttive 1992/43/CEE e 2009/147/CE, nonché di cui alle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950, di Ramsar del 2 febbraio 1971, di Berna del 19 settembre 1979 e di Bonn del 23 Giugno 1979, e della Direttiva 2004/35/CE (Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei - Bat agreement), reso esecutivo con la legge 27 maggio 2005, n. 104, per le seguenti taglie:
- Grande taglia.
- l) Le oasi permanenti di protezione faunistica destinante al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 nonché le oasi permanenti di protezione faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23, per le seguenti taglie:
- Media taglia.
  - Grande taglia.
- m) Le aree agricole interessate, anche nell'anno precedente all'entrata in vigore della presente legge, da produzioni agricole-alimentari di qualità, quali coltivazioni arboree certificate DOP, DOC, DOCG, IGT, culture sommerse, coltivazioni erbacee classificate DOP, terreni agricoli interessati da produzioni biologiche nel rispetto dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
  - Media taglia.
  - Grande taglia.
- n) Le aree agricole interessate da produzioni agricole-alimentari di qualità, quali quelle connesse da produzioni agro-alimentari IGP, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
  - Media taglia.
  - Grande taglia.

- o) Le aree gestite dai consorzi di bonifica limitatamente ai terreni sottesi da impianti irrigui consortili già realizzati, ovvero previsti nel piano di classifica ai sensi del Regio Decreto del 13 febbraio 1933, n. 215, nonché degli articoli dal 857 al 865 del Codice Civile e dalla legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
  - Media taglia.
  - Grande taglia.
- p) Le aree ricomprese nei paesaggi rurali storici iscritti nel registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, compreso il buffer di 500 metri dal perimetro di identificazione, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
  - Media taglia.
  - Grande taglia.
- q) Le aree demaniali o pubbliche gestite, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, dall'Agenzia Forestas, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
  - Media taglia.
  - Grande taglia.
- r) Le aree adibite a bosco e pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
  - Media taglia.
  - Grande taglia.
- s) Alberi monumentali, boschi vetusti, filari e alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
  - Media taglia.
  - Grande taglia.
- t) Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ovvero dichiarati idonei all'uso pubblico, le relative sponde e piedi degli argini di cui all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 822 del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 96, primo comma, lettera f), del regio decreto del 35 luglio del 1904, n.523, compresa la fascia di rispetto di 10 metri, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
  - Media taglia.
  - Grande taglia.
- u) Le seguenti aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (PAI), così come definite dalle norme di attuazione dei relativi Piani, adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267:
1. aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4);
  2. aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3);
  3. aree di pericolosità idraulica media (Hi2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi, nonché quelli ri-

cadenti in nuove costruzioni, nuove attrezzature e nei nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D, E e F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna);

4. aree vincolate ai sensi degli articoli 30 bis e 30 ter delle NA del PAI, equiparate ad aree a pericolosità idraulica molto elevata di cui al punto 1, fatta salva l'eventuale idoneità a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;
5. aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4);
6. aree di pericolosità elevata da frana (Hg3);
7. aree di pericolosità media da frana (Hg2), fatti salvi gli impianti ricadenti negli ampliamenti e nelle nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi;
8. aree a pericolosità da frana scaturita da fenomeni gravitativi definiti SINKHOLE, fatto salvo quanto diversamente stabilito ai sensi della delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del 30 giugno 2008, n. 9;
9. fasce di tutela dei corpi idrici superficiali, fatta salva l'eventuale idoneità a seguito della definizione e della perimetrazione delle aree allagabili, secondo gli studi idrologici e idraulici previsti dalla normativa vigente;

per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
  - Media taglia.
  - Grande taglia.
- v) Le aree sottoposte a vincolo per fini idrogeologiche ai sensi del Regio decreto-legge del 30 dicembre 1923, n. 3267, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia.
  - Media taglia.
  - Grande taglia.
- w) I beni culturali (immobili e aree) sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 3 chilometri dai beni.
  - Media taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 5 chilometri dai beni.
  - Grande taglia.
- x) Gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed aree circostanti che distano meno di 7 chilometri da essi, in linea d'aria, per le seguenti taglie:
- Piccola taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 3 chilometri dai beni.
  - Media taglia, ad esclusione degli impianti ricadenti nelle aree circostanti che distano oltre i 5 chilometri dai beni.
  - Grande taglia.

y) I seguenti beni paesaggistici così come individuati ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
2. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, ivi inclusi i territori elevati sui laghi, fatte salve le opere di connessione di impianti flottanti su invasi artificiali, aventi potenza nominale inferiore o uguale a 10 MW;
3. fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli argini, ed aree prospicienti per una fascia di 150 metri ciascuna;
4. aree montuose per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare;
5. parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ivi inclusi i parchi e le riserve regionali istituiti, per i quali, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non è definita la perimetrazione;
6. territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
7. zone gravate da usi civici;
8. zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
9. vulcani;
10. zone di interesse archeologico, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;

per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

z) I seguenti beni paesaggistici così come individuati dal Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 42 del 2004:

1. fascia costiera di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;
2. sistemi a baie e promontori, falesie e piccole isole di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;
3. campi dunari e sistemi di spiaggia di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;
4. aree rocciose e di cresta ed aree a quota superiore ai 900 metri sul livello del mare di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;
5. grotte e caverne di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 2 chilometri, in linea d'aria;
6. monumenti naturali di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR, ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale);

7. zone umide e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;
8. laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi, di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR, fatte salve le opere di connessione di impianti flottanti su invasi artificiali, aventi una potenza nominale inferiore o uguale a 10 MW;
9. fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;
10. aree di ulteriore interesse naturalistico comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della direttiva n. 43/92/CEE del 1992 di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR;
11. alberi monumentali di cui all'articolo 17 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;
12. aree e immobili caratterizzati da edifici e manufatti di valenza storico-culturale, architettonica, archeologica, di cui all'articolo 48 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, calcolati a partire dal perimetro della fascia di tutela condizionata, come individuata ai sensi dell'articolo 49 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, oppure a partire dal punto geografico che identifica il bene;
13. aree caratterizzate da insediamenti storici: centri di antica e prima formazione di cui all'articolo 51 delle NTA del PPR;
14. aree e immobili relativi all'insediamento storico rurale sparso di cui all'articolo 51 delle NTA del PPR, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria;
15. zone di interesse archeologico di cui all'articolo 47 delle NTA del PPR ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria,

per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

aa) I seguenti beni identitari così come individuati ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 42 del 2004, dall'articolo 47 delle NTA del PPR:

1. aree e immobili caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale identitaria ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, calcolati a partire dal punto geografico che identifica il bene;
2. rete infrastrutturale storica, trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale e storico-culturale;
3. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali aree di bonifica, saline, terrazzamenti storici;
4. aree di insediamenti produttivi di interesse storico culturale quali aree dell'organizzazione mineraria e il Parco Geominerario ambientale e storico della Sardegna, limitatamente a tutte le aree, ovvero edifici, di valore storico, culturale o identitario presenti e, limitatamente al Parco Geominerario, anche gli areali di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) c) e d) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, così come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2016;

per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

bb) Ulteriori elementi con valenza storico-culturale, di natura archeologica, architettonica e identitaria, quali beni potenziali non ricompresi nel Piano Paesaggistico vigente al momento della entrata in vigore della presente legge, ed aree circostanti che distano meno di 3 chilometri, in linea d'aria, per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

cc) Le seguenti aree, necessarie a non impedire le operazioni antincendio:

1. aree dei bacini delle acque interne utilizzati per il prelievo dei mezzi aerei antincendio ed aree circostanti che distano meno di 600 metri, in linea d'aria;
2. aree aventi come asse le creste dei rilievi e i bordi degli altopiani, ed aree circostanti che distano meno di 200 metri, in linea d'aria;

per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

dd) Le zone urbanistiche omogenee ad uso residenziale A, B, C ed F di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

ee) Le zone urbanistiche omogenee E di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

ff) Le zone urbanistiche omogenee H di salvaguardia di cui all'articolo 3 del decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica 20 dicembre 1983, n. 2266/U (Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna), per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

gg) Le aree adibite a parco verde come definite dagli strumenti urbanistici generali, per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.

- Media taglia.
- Grande taglia.

hh) Le aree e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al Ministero della Difesa, per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

ii) Le linee ferroviarie turistiche (Trenino Verde) ad alta valenza paesaggistica e relativa fascia di rispetto di 30 metri, per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

jj) Le linee ferroviarie a scartamento ordinario e a scartamento ridotto destinate al servizio pubblico: siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e ARST S.p.A. e relativa fascia di rispetto di 30 metri, fatto salvo un provvedimento favorevole a seguito del procedimento previsto dal D.P.R. n. 753/1980, per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

kk) I siti e impianti nella disponibilità della società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali e superfici prossime alle infrastrutture aeroportuali ai sensi della Nota ENAC 25 febbraio 2010 (Verifica potenziale ostacoli e pericoli per la navigazione aerea), nonché di cui alle linee guida dell'ENAC LG 2922/02 del 26 aprile 2022 (Valutazione degli impianti fotovoltaici nei dintorni aeroportuali), per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

ll) Le aree minerarie in cui sono vigenti Autorizzazioni di Indagine di cui alla legge regionale 7 maggio 1957, n.15 (Norme integrative al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, sulla disciplina dell'attività mineraria), Permessi di ricerca Mineraria di cui all'articolo 4 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), aree di coltivazione mineraria di cui all'articolo 18 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, aree minerarie dismesse con presenza di strutture di deposito di Rifiuti Estrattivi di prima categoria riciclabili di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2008, aree minerarie dismesse con presenza di risorse minerarie di prima categoria economicamente coltivabili, di cui all'articolo 12 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443; per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

mm) Le aree minerarie dismesse riutilizzabili ad uso turistico o ad altri usi produttivi di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 marzo 2015, n.5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2015), per le seguenti taglie:

- Media taglia.
- Grande taglia.

nn) Le aree di cava in cui sono vigenti Autorizzazioni di ricerca o di coltivazione di cui agli articoli 12 e 18 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), Aree dismesse con presenza di Strutture di deposito di Rifiuti Estrattivi di Seconda categoria riciclabili di cui all'articolo 36, Aree dismesse con presenza di risorse minerarie di seconda categoria recuperabili di cui all'articolo 12, Aree potenzialmente suscettibili di estrazione e valorizzazione di cui all'articolo 6 e inserite nel Piano Regionale delle Attività Estrattive, per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

oo) I siti UNESCO e le relative fasce di tutela previste, ivi inclusi i siti e le relative fasce di tutela per i quali sia stata avviata ma non ancora conclusa la procedura di revisione o di presentazione della candidatura, ai sensi dell'articolo 11 della convenzione UNESCO sul patrimonio culturale e naturale firmata il 16 novembre 1972 così come ratificata dall'Italia con la legge 6 aprile 1977, n. 184. Qualora non siano ancora state definite le fasce di tutela per i siti UNESCO per i quali è stata avviata la candidatura, nelle more della loro individuazione si applica una fascia di tutela pari a 7 chilometri, diminuibile sino a 3 chilometri solo sulla base dei coni di visuale in riferimento alla tutela paesaggistica e del patrimonio culturale oggetto di tutela, per le seguenti taglie:

- Piccola taglia.
- Media taglia.
- Grande taglia.

## RICORSO PER LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE EX ART.127 COST. della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI depositato 3.2.2025 e pubblicato in GU il 26.2.2025

Si chiede la declaratoria di illegittimità dell'art.1 (co.1,2,5,7,8,9) e dell'art.3 (co.1,2,4,5) della L.R.Sarda n.20/2024 per contrasto con:

- **Articolo 117, comma 1, Cost.** in relazione ai principi della RED II e della RED III
- **Articolo 117, comma 3, Cost.** in relazione ai principi degli artt.20-22-23 del D.Lgs. 199/2021 e del DM 21.6.2024
- leggi costituzionali n.3/2018 e n.3/1948 e articolo 117, comma 2, lettere m e s, Cost. per invasione in materia di tutela dell'ambiente né dei beni paesaggistici e di livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali
- **Articoli 3-41-97 Cost.** (principi di uguaglianza, di certezza del diritto e di legittimo affidamento, nonché di libertà di iniziativa economica privata e di buon andamento ed efficienza della PA).

*«anche nelle aree non idonee non opera alcun divieto di realizzare impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile»*

*«una normativa regionale che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e dunque non consenta di operare un **bilanciamento in concreto degli interessi** strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati» (...) «in sintesi, l'inadeguatezza di una determinata area o di un determinato sito ad ospitare impianti da fonti rinnovabili deve derivare non già da una qualificazione aprioristica, generale ed astratta, bensì all'esito di un procedimento amministrativo che consenta una valutazione in concreto delle inattitudini del luogo, in ragione delle relative specialità»*

[→GARANZIA EFFETTIVO DIRITTO DI DIFESA]

«Le disposizioni censurate (...) nell'impedire l'applicazione della legislazione statale, appaiono riconducibili alle ipotesi, censurate dalla giurisprudenza costituzionale, delle **c.d. leggi di reazione**, il cui scopo è quello di rendere inapplicabile, nel proprio territorio, una legge che ritenga "costituzionalmente illegittima, se non addirittura anche solo dannosa o inopportuna, anziché agire in giudizio innanzi alla corte costituzionale»

«Le disposizioni regionali (...) lette in combinato disposto con gli allegati, prevedono un'importante casistica di aree interdette alla realizzazione, ricomprendendo (...) la maggior parte del territorio regionale, pur in mancanza di esigenze di tutela» (...) «il vizio denunciato appare più evidente se si considerano non i singoli vincoli isolatamente ma la loro connessione «a pettine» in una «rete» di centinaia di divieti variamente intrecciati fra loro (...) che nel suo insieme appare suscettibile di vietare la possibilità di sviluppo delle fonti rinnovabili nella maggior parte del territorio regionale e negli specchi d'acqua circostanti. Si tratta di previsioni palesemente in contrasto con i principi affermati più volte dalla giurisprudenza costituzionale dalla quale emerge che il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale non permette di prescrivere limiti generali ed inderogabili, valevoli sull'intero territorio regionale, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili»

«Le misure di semplificazione ed accelerazione costituiscono **eccezioni rispetto all'ordinario funzionamento della conferenza dei servizi e del silenzio assenso di cui alla disciplina statale sul procedimento amministrativo** (...) fonte che rappresenta la norma interposta, dalla cui violazione discende il contrasto con l'art 117, secondo comma lett. m) della Costituzione»


Il procedimento dell'art.3 esautorando la soprintendenza e rimettendo alla intesa politica la decisione, viola l'art 117 comma 2, Cost. e di fatto **realizza un affievolimento della tutela dei beni culturali e paesaggistici** in contrasto con il quadro normativo statale di riferimento

...to be continued...

# REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

- Il Decreto Aree Idonee stabilisce che il Friuli Venezia Giulia deve raggiungere, entro il 2030, l'**obiettivo di 1,960 MW di potenza installata da impianti FER**.
- Secondo il Report di Legambiente «*Scacco matto alle rinnovabili*», alla fine del 2024 sono stati realizzati 659 MW di potenza, **pari al 33,6% dell'obiettivo finale**
- La stima del Report è che, se proseguirà nel medesimo trend registrato nel 2024, la Regione raggiungerà il target con **poco meno di 2 anni di ritardo**

## ANDAMENTO SVILUPPO DELLE RINNOVABILI IN FRIULI VENEZIA GIULIA RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL DECRETO AREE IDONEE (MW)



Elaborazione Legambiente su dati Terna



*HA APPROVATO UNA PROPRIA LEGGE AREE IDONEE: l.r. 4.3.2025 n.2 «Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale»*

## ▪ ART. 2 (Individuazione delle aree idonee)

Sono riconosciute, al comma 1, idonee le aree già qualificate come tali dall'articolo 20, comma 8, e quelle ricomprese nell'articolo (oggi abrogato) 22-bis del D.Lgs. 199/2021.

[Rientrano : aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica; superfici di strutture edificate e parcheggi; aree in cui sono presenti impianti della stessa fonte (*lett.a co.8*), siti oggetto di bonifica (*lett.b co.8*), aree di cava [SOLO SE NON ANCORA RIPRISTINATE], siti di FSI, aree entro gli stabilimenti industriali (*solar belt*), aree entro 500 metri da aree a destinazione industriale/commerciale/artigianale, aree entro 500 metri da impianti e stabilimenti industriali (*MA NON SE LO STABILIMENTO è UN IMPIANTO FV →contrasto con interpelli e giurisprudenza*), aree entro 300 metri da autostrade (*solar belt*), discariche, superfici e aree militari.]

I commi 2 e 3 sostanzialmente ripropongono il comma 1 bis dell'art.20 del D.Lgs. 199/2021 (introdotto con DL Agricoltura)

Le aree idonee PERÒ non devono ricadere in aree «protette» o per ragioni paesaggistiche, ambientali o culturali.

Il comma 5 disciplina i casi di «sovrapposizione» tra aree idonee e non:

- Se la superficie è tutta idonea e solo in parte sovrapposta a non idonea prevale LA IDONEITÀ
- Se la superficie è solo in parte idonea e in parte sovrapposta non idonea prevale LA NON IDONEITÀ



## ▪ **ARTICOLO 3 (*Individuazione delle aree non idonee*)**

Richiama il DM 10.9.2010 e le elenca per «categorie»:

- a) Tutela del patrimonio culturale e paesaggio (es: buffer zone beni UNESCO)
- b) Tutela dell'ambiente (es: aree Rete Natura 2000)
- c) Tutela delle attività agricole (es: produzioni DOP, IGP, DOC...; 1km da altro impianto della stessa tipologia) (NB: NON VALE PER GLI AGRIVOLTAICI AVANZATI)
- d) Tutela dei centri abitati (es: 100metri dalle zone A e B)

**Rilevante il comma 4** che attua il comma 3 dell'art.7 del Decreto Aree Idonee: fino all'introduzione di specifica disciplina regionale mediante DGR si applica una **fascia di rispetto di 3 KM per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici dai beni culturali e paesaggistici**



## ▪ **ARTICOLO 5 (*Valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili*)**

Introduce una disciplina limitante agli impianti FER, che impone nuove e ulteriori valutazioni a carico delle PA per la loro approvazione (es: per impianti FV in area agricola >10MW impone l'asservimento di una superficie contigua pari ad almeno 9 volte quella dell'impianto; prevede il «coinvolgimento dei cittadini» per impianti >1MW)


## ▪ **ARTICOLO 8 (*Norme transitorie e finali*)**

Prevede la parziale salvezza dei procedimenti pendenti, a cui la nuova disciplina si applica solo in parte

# REGIONE ABRUZZO

- Il Decreto Aree Idonee stabilisce che l'Abruzzo deve raggiungere, entro il 2030, l'**obiettivo di 2,092 MW di potenza installata da impianti FER**.
- Secondo il Report di Legambiente «*Scacco matto alle rinnovabili*», alla fine del 2024 sono stati realizzati 366 MW di potenza, **pari al 17,5% dell'obiettivo finale**
- La stima del Report è che, se proseguirà nel trend negativo registrato nel 2024, la Regione raggiungerà il target con **poco meno di 13 anni di ritardo**

## ANDAMENTO SVILUPPO DELLE RINNOVABILI IN ABRUZZO RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL DECRETO AREE IDONEE (MW)



Elaborazione Legambiente su dati Terna

Grafico estratto da: <https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2025/03/Scacco-Matto-alle-Rinnovabili-2025.pdf>



*HA APPROVATO UNA PROPRIA LEGGE AREE IDONEE in data 14.3.2025: «Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi»*



**ATTENZIONE:** Il commento è svoto sul testo «provvisorio» NON ancora pubblicato

➤ **ARTICOLO 2** (*Individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili*)

Fa salve le previsioni del c.d. Decreto Agricoltura, e riconosce come **idonee le aree già qualificate come tali dall'art.20 comma 8 e quelle individuate dall'art.22-bis (abrogato) del D.Lgs. 199/2021**

[Ricomprensive: siti ove sono già installati impianti della stessa fonte (**lett.a**), aree e siti oggetto di bonifica (**lett.b**), cave e miniere (**lett.c**) anche se ricadenti nelle fasce di rispetto dei beni tutelati → **novità!**, siti di FSI (**lett.c-bis**), siti società aeroportuali (**lett.c-bis1**), solar belt (**c-ter**), con l'introduzione della precisazione «anche se collocati in zone definite non idonee» → **novità!**, coperture di fabbricati]

➤ **ARTICOLO 3** (*Individuazione di superfici e aree NON idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili*)

- a) Aree ricomprese nel perimetro di beni sottoposti a tutela (D.lgs.42/2004) con previsione di una fascia di rispetto di 500 metri per impianti fotovoltaici e di 3 km per impianti eolici
- b) Aree incluse nella Rete Natura 2000
- c) Aree naturali protette
- d) Aree regionali protette
- e) Aree «bosco»

Al comma 2 integra l'elenco con: - aree agricole con investimenti o aiuti oggetto di contribuzione pubblica; - aree agricole con colture permanenti



**ATTENZIONE: II**  
commento è svoto sul  
testo «provvisorio» **NON**  
ancora pubblicato

➤ **ARTICOLO 4** (*Regimi autorizzativi per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili*)

Precisa che:

- ai procedimenti autorizzativi per la realizzazione di impianti in aree idonee si applicano le semplificazioni procedurali previste dall'art.22 del D.Lgs. 199/2021 e che vengono autorizzati secondo le prescrizioni del nuovo Testo Unico Rinnovabili (D.Lgs. 190/2024)
- in caso di «**sovrapposizione**» prevale il criterio di IDONEITÀ, salvo nei casi in cui la non idoneità dell'area è disposta dalla normativa statale o dell'UE

➤ **ARTICOLO 5** (*Disposizione transitoria*)

Vengono salvati i procedimenti autorizzativi pendenti purché (i) si sia perfezionata una delle procedure semplificate previste; (ii) sia stato conseguito il titolo di compatibilità ambientale; (iii) si è conclusa positivamente la conferenza di servizi per l'AU



**ATTENZIONE: Il**  
commento è svoto sul  
testo «provvisorio» **NON**  
ancora pubblicato


## 5. PANORAMICA DELLE DISCIPLINE ATTUATIVE REGIONALI

### LE PROPOSTE DI LEGGE IN DISCUSSIONE




- Il Decreto Aree Idonee stabilisce che la Toscana deve raggiungere, entro il 2030, l'**obiettivo di 4,250 MW di potenza installata da impianti FER**.
- Secondo il Report di Legambiente «*Scacco matto alle rinnovabili*», alla fine del 2024 sono stati realizzati solo 587 MW di potenza, **pari al 13,8% dell'obiettivo finale**
- La stima del Report è che, se proseguirà nel trend negativo registrato nel 2024, la Regione raggiungerà il target con **quasi 19 anni di ritardo**

## ANDAMENTO SVILUPPO DELLE RINNOVABILI IN TOSCANA RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL DECRETO AREE IDONEE (MW)




Elaborazione Legambiente su dati Terna




È stato presentato un progetto di legge

- Introduce le **AREE IDONEE ASSOLUTE** = che non possono essere compresse o ridefinite (art.3) e sono: coperture di edifici; aree interne agli impianti e agli stabilimenti industriali; aree interne a porti e interporti; siti FSI; siti autorità aeroportuali; parcheggi; siti in cui sono già installati impianti della stessa fonte senza incremento di area occupata
- Per l'individuazione delle aree idonee **si richiamano per larga parte le aree del comma 8 dell'art.20 del D.Lgs. 199/2021**
- Le aree **NON idonee** sono quelle sottoposte a particolari forme di tutela paesaggistica, ambientale o culturale
- Nel caso di «**sovrapposizione**»: (i) se coinvolge aree idonee assolute prevale l'idoneità; (ii) se coinvolge aree meramente idonee prevale la NON idoneità.
- Introduce peculiari forme di partecipazione e integrazione della disciplina a favore dei Comuni, sulla base del **principio di sussidiarietà** (si parla di **LEGGE «A DUE TEMPI»**)
- Prevede una **DISCIPLINA TRANSITORIA**: sono fatti salvi i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge regionale
- Le disposizioni del progetto di legge rendono il 70% del territorio regionale NON IDONEO alla installazione di impianti FER




- Il Decreto Aree Idonee stabilisce che la Lombardia deve raggiungere, entro il 2030, l'obiettivo di **8,766 MW di potenza installata da impianti FER**.
- Secondo il Report di Legambiente «*Scacco matto alle rinnovabili*», alla fine del 2024 sono stati realizzati 2,509MW di potenza, **pari al 28,6% dell'obiettivo finale**
- La stima del Report è che, se proseguirà nel medesimo trend registrato nel 2024, la Regione raggiungerà il target con **4 anni di ritardo**



È stato presentato un progetto di legge


## ANDAMENTO SVILUPPO DELLE RINNOVABILI IN LOMBARDIA RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL DECRETO AREE IDONEE (MW)



Elaborazione Legambiente su dati Terna

Grafico estratto da: <https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2025/03/Scacco-Matto-alle-Rinnovabili-2025.pdf>

- Al momento vi è una mera bozza provvisoria, redatta in collaborazione con ANCI Lombardia
- Non dovrebbe contenere elementi di sostanziale innovazione rispetto al D.Lgs. 199/2021: dovrebbe riprendere e ampliare le possibilità di collocazione degli impianti FER previsti dalla norma nazionale
- Circoscriverebbe le aree NON idonee ad un numero limitato e giustificabile




- Il Decreto Aree Idonee stabilisce che la Sardegna deve raggiungere, entro il 2030, l'**obiettivo di 7,387 MW di potenza installata da impianti FER**.
- Secondo il Report di Legambiente «*Scacco matto alle rinnovabili*», alla fine del 2024 sono stati realizzati solo 1,356 MW di potenza, **pari al 18,4% dell'obiettivo finale**
- La stima del Report è che, se proseguirà nel trend negativo registrato nel 2024, la Regione raggiungerà il target con **quasi 12 anni di ritardo**



È stato presentato un progetto di legge


## ANDAMENTO SVILUPPO DELLE RINNOVABILI IN PUGLIA RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL DECRETO AREE IDONEE (MW)



Elaborazione Legambiente su dati Terna

Grafico estratto da: <https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2025/03/Scacco-Matto-alle-Rinnovabili-2025.pdf>

## ANDAMENTO SVILUPPO DELLE RINNOVABILI IN CALABRIA RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL DECRETO AREE IDONEE (MW)




Elaborazione Legambiente su dati Terna

- Il Decreto Aree Idonee stabilisce che la Calabria deve raggiungere, entro il 2030, l'obiettivo di **3,173 MW di potenza installata da impianti FER**.
- Secondo il Report di Legambiente «*Scacco matto alle rinnovabili*», alla fine del 2024 sono stati realizzati solo 386 MW di potenza, **pari al 12,2% dell'obiettivo finale**
- La stima del Report è che, se proseguirà nel trend negativo registrato nel 2024, la Regione raggiungerà il target con **quasi 28,9 anni di ritardo**



**È stato presentato un progetto di legge**

- **I TESTI DELLE DUE PROPOSTE SONO PRESSOCHÉ IDENTICI**, con minime differenze
- Entrambi i testi richiamano le **definizioni del DM 21.6.2024**, l'**elencazione delle aree idonee** del comma 8 dell'art.20 del D.Lgs.199/2021 e il testo dell'art.22-bis (abrogato) del D.Lgs. 199/2021, e la previsione limitativa per gli impianti con moduli a terra in area agricola introdotta con il **DL Agricoltura**
- Entrambi i testi precisano che i progetti di impianti FER in aree idonee si giovano di **semplificazioni procedurali** (le medesime dell'articolo 22 del D.Lgs. 199/2021)
- Entrambi i testi individuano le aree NON idonee sulla base di criteri di tutela ambientale, paesaggistica e culturale, introducendo una **fascia di rispetto dai beni paesaggistici** (in applicazione del comma 3 dell'art.7 del Decreto Aree Idonee) pari a **3 km per gli impianti eolici e di 500 m per gli impianti FV** [+La Puglia prevede 5 km di fascia di rispetto dai siti UNESCO, la Calabria 5 km dalle strade panoramiche costiere]
- Entrambi i testi prevedono una **DISCIPLINA TRANSITORIA** che fa salvi i procedimenti pendenti purché (i) sia stato ottenuto il titolo di compatibilità ambientale; o (ii) si sia perfezionato uno dei procedimenti autorizzativi



## 4. CONTATTI



# CONTATTI



AGATA TRIVELLATO

Senior Associate

T +39 049 8046 911

F +39 049 8046 920

[agata.trivellato@roedl.com](mailto:agata.trivellato@roedl.com)



CAMILLA FRANCESCHI

Associate

T +39 049 8046 911

F +39 049 8046 920

[camilla.franceschi@roedl.com](mailto:camilla.franceschi@roedl.com)

# Rödl & Partner

Avvocati, Dottori Commercialisti, Revisori  
Legali e Consulenti del Lavoro

Attorneys-at-Law, Tax Consultants, Certified  
Public Accountants and Labour Consultancy

Rechtsanwälte, Steuerberater,  
Wirtschaftsprüfer, Arbeitsrechtsberater

## MILANO

Rödl & Partner  
Largo Donegani 2  
I-20121 Milano

T +39 02 6328 841  
Fax +39 02 6328 8420  
milano@roedl.com

## PADOVA

Rödl & Partner  
Via F. Rismondo, 2/E  
I-35131 Padova

T +39 049 8046 911  
Fax +39 049 8046 920  
padova@roedl.com

## ROMA

Rödl & Partner  
P.zza S.Anastasia, 7  
I-00186 Roma

T +39 06 9670 1270  
Fax +39 06 3223 394  
roma@roedl.com

## BOLZANO

Rödl & Partner  
P.zza Walther- von- der- Vogelweide 8  
I-39100 Bolzano

T +39 0471 1943 200  
Fax +39 0471 1943 220  
bolzano@roedl.com



# Rödl & Partner